

Comune di Lago

Provincia di Cosenza

telefono | 0982/454071 - fax 0982 454172

Prot. N.2087

li, 02-07-2013

PARTICOLARE ATTENZIONE

Al Sig. Sindaco
Ai Sig.ri Assessori Comunali
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Ai Responsabili dei Servizi titolari di P.O.
SEDE

E. p.c.

Al Sig. Revisore dei Conti
BELMONTE CALABRO

Oggetto: D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 “*disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” (IN VIGORE DAL 04/05/2013) - CIRCOLARE.

^^^

Il decreto legislativo n. 39 del 2013, entrato in vigore il **4 maggio scorso**, recante “*disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”, è una ulteriore applicazione (come il decreto 33 sulla trasparenza, entrato in vigore il 20 aprile) della legge 190 in tema di anticorruzione.

In merito non si può sottacere, come l’osservazione di carattere generale, che data la delicatezza delle questioni e la rilevanza dei riflessi sull’attività delle amministrazioni e sulla carriera di dipendenti interessati sarebbe stato auspicabile un maggior sforzo di chiarezza nella tecnica redazionale di tale decreto. L’articolato normativo è estremamente complicato, a parere di chi scrive, di difficile lettura, e lascia all’interprete dubbi e incertezze interpretative di rilievo.

Desidero tuttavia fornirvi qualche chiarimento, considerato che ogni Responsabile di Settore/Area (titolare di P.O.) ed ogni componente politico (qualora l’ente sia superiore a 15.000 abitanti) è tenuto a presentare, al momento del conferimento dell’incarico, una dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità, e poi annualmente, una dichiarazione che non sussistano cause di incompatibilità, dichiarazioni che devono essere pubblicate sui siti delle varie amministrazioni.

Inoltre allo scrivente, in qualità di Responsabile del Piano provvisorio anticorruzione, la norma (art. 15) assegna il compito di controllare che siano rispettate le norme in materia di inconfiribilità o incompatibilità contenute nel Decreto, controllo da svolgere unitamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Civit). L’eventuale sussistenza di cause d’inconfiribilità sono contestate



all'interessato dallo Scrivente con l'assegnazione di un termine perentorio di 15 gg. per rimuoverle e, contestualmente, deve essere effettuata segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (Civit) ed alla Corte dei Conti. L'Autorità nazionale anticorruzione svolge poteri ispettivi sull'effettiva applicazione del decreto, può sospendere il provvedimento di conferimento dell'incarico e svolge consulenza agli enti sulle modalità di applicazione del decreto legislativo 39/2013.

Le sanzioni previste dalla norma, in caso di violazione degli obblighi previsti, (artt. 17, 18), sono:

- nullità dell'atto d'incarico;
- responsabilità amministrativa in capo ai componenti l'organo che ha conferito l'incarico;
- divieto di tre mesi di conferimento incarichi all'organo che ha adottato l'atto nullo;
- decadenza dall'incarico incompatibile e contestuale risoluzione del relativo contratto decorsi 15 gg. dalla contestazione da parte del responsabile anti corruzione;
- inconfiribilità di qualsiasi incarico in caso di accertata dichiarazione mendacia circa l'insussistenza di cause d'inconfiribilità/incompatibilità di incarichi.

L'ambito di applicazione del Decreto.

Il decreto si applica solo al personale dirigenziale, o ai Responsabili di area li dove non vi sono i dirigenti, alle figure di vertice (anche di alcune tipologie di enti privati) e ai componenti di organi di indirizzo politico, in caso di ente superiore a 15.000 abitanti (per quello che al momento mi pare di capire).

Quanto, invece, agli enti che conferiscono incarichi si applica a:

- gli enti pubblici (gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati);

- gli enti privati controllati dal pubblico (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi).

La definizione di inconfiribilità e incompatibilità.

Il decreto definisce l'**inconfiribilità** (che è un obbligo a carico dell'amministrazione) come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'incompatibilità, invece, è un limite posto a carico dell'incaricato. Viene definita come l'obbligo per il soggetto cui viene conferito *l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.*

Vi allego una scheda riepilogativa (predisposta da in collega) che vi potrà aiutare nel sottoscrivere la dichiarazione di incompatibilità, da inoltrare alla Segreteria comunale, la quale provvederà a trasformare il file in PDF e pubblicare sul sito del comune.

AMMINISTRATORE COMUNALE (Sindaco, Assessore, Consigliere)

In aggiunta alle cause previste dal d.lgs.nr.267/2000 non può assumere la carica di amministratore di un comune con più di 15000 ab.(o corrispondente forma associativa) chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- essere amministratore di ente pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale ha sede il Comune dove svolgere la carica (art.11,2°e 3°co);
- essere presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nel quale è posto il Comune interessato(art.13,2° e 3°co);
- essere direttore o segretario generale della regione nel cui territorio si trova il Comune interessato (art.11,2°co);
- essere direttore generale o segretario generale di provincia o comune >15000 ab.(o forma associativa corrispondente) avente sede nel territorio della regione nel quale ha sede il Comune dove svolgere la carica (art.11,3°co) ;
- avere un incarico dirigenziale (interno o esterno) in una p.a. o ente pubblico (regionale, provinciale o locale) oppure in ente privato a controllo pubblico (regionale, provinciale o locale) (art.12,3°e 4°co)
- avere un incarico di direttore generale, sanitario o amministrativo in una ASL della regione nella quale ha sede il Comune conferente l'incarico (art.14,2°co)

SEGRETARIO GENERALE DI COMUNE < 15000 abitanti

non può assumere l'incarico chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.) (art.3);
- aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune(art.4);
- aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo), regolata, finanziata o retribuita dal Comune (art.4);

 3

- svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune (art.9)

n.b.:

- tale ultima ipotesi ricorre soltanto se l'interessato esercita per conto del Comune poteri di vigilanza o controllo all'ente privato dante incarico/carica;

DIRIGENTE (responsabile di servizio) INTERNO O ESTERNO DI COMUNE < 15000 ab.

non può assumere l'incarico chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna(anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (reati contro la p.a.) (art.3);

n.b.: tale situazione genera inconfiribilità di durata differenziata (cfr.art.3)

- aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune (art.4);
- aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio(lavoro autonomo),regolata, finanziata o retribuita dal Comune (art.4);

n.b.: nelle ultime due ipotesi, l'incompatibilità è limitata allo svolgimento di funzioni dirigenziali in strutture organizzative attraverso le quali l'amministrazione esercita i poteri di regolazione o finanziamento all'ente privato dante incarico/carica o all'attività esercitata autonomamente

- svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo all'ente privato dante incarico/carica(art.9);
- essere amministratore locale del Comune che conferisce l'incarico(art.12,1°co);
- essere componente della giunta o del consiglio della Regione nella quale ha sede il Comune che conferisce l'incarico (art.12,3°co);
- essere membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.12,3°co);
- essere membro dell'organo d'indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, aventi sede nello stesso territorio nel quale si trova il Comune che conferisce l'incarico(art.12,3°co).

AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO COMUNALE


(es.: azienda speciale, istituzione, unione di comuni, consorzio ecc..)

non può assumere l'incarico chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.) (art.3);

n.b.: tale situazione genera inconfiribilità di durata differenziata(cfr.art.3)

- presidente o amministratore di ente in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno(art.7,2°co);



- essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico(art.7,2°co);
- essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche),facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico(art.7,2°co);

AMMINISTRATORE (presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o consigliere di amministrazione) DI ENTE PRIVATO A CONTROLLO PUBBLICO DI COMUNE inferiore a 15000 abitanti

(es.: società pubbliche controllate dal Comune; fondazioni e associazioni istituite o partecipate dal Comune; imprese sociali costituite o partecipate dal Comune; fondazioni, associazioni private i cui amministratori per disposizioni statutarie sono nominati dal Comune ecc.)

non può assumere l'incarico chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna(anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.) (art.3);

n.b.: tale situazione genera inconfiribilità di durata differenziata(cfr.art.3)

AMMINISTRATORE (presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o consigliere di amministrazione) DI ENTE PRIVATO A CONTROLLO PUBBLICO DI COMUNE > 15000 Ab.

(e forme associative di analoghe dimensioni demografiche)

(es.: società pubbliche controllate dal Comune; fondazioni e associazioni istituite o partecipate dal Comune; imprese sociali costituite o partecipate dal Comune; fondazioni, associazioni private i cui amministratori per disposizioni statutarie sono nominati dal Comune ecc.)

non può assumere l'incarico chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna(anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.) (art.3);

n.b.: tale situazione genera inconfiribilità di durata differenziata (cfr.art.3)

- essere stato presidente o amministratore di ente privato in controllo pubblico provinciale o comunale nell'ultimo anno(art.7,2°co);

- essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l'incarico(art.7,2°co);

- essere stato nell'anno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche),facente parte della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico(art.7,2°co);

- essere presidente o amministratore di ente in controllo pubblico della regione nella quale ha sede l'ente privato a controllo pubblico comunale(art.13,2°co)

n.b.: tale situazione è incompatibile con la sola carica di presidente o amministratore delegato di ente privato a controllo comunale

- essere segretario o direttore generale di provincia o Comune >15000 ab.(o forma associativa corrispondente) (art.11,3°co);
- essere amministratore di ente pubblico provinciale o comunale(art.11,3°co);
- essere dirigente (interno o esterno) in una p.a. o ente pubblico di livello provinciale o locale(art.12,4°co);

n.b.: le tre ultime situazioni comportano incompatibilità limitatamente alla carica di componente l'organo di indirizzo dell'ente privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico;

- l'ultima situazione non è incompatibile quando si tratta di carica di componente l'organo d'indirizzo di società pubblica quotata in borsa o sua controllata (art.22)

La normativa, come si può notare, non è di chiara interpretazione, come affermato pure da un recente studio effettuato in proposito dall'ufficio legale della Camera dei deputati. Mi auguro che possa, al più presto, giungere qualche utile chiarimento.

Augurando a tutti, buon lavoro, porgo cordiali saluti.



Il Segretario generale
(Bona Ventura)